

TARIFFA R9c USD 04

Sommario

NOTA INFORMATIVA

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

- 1.1. Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo
-

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- | | |
|---|---|
| 2.1. Definizione delle prestazioni | 2.7. Modalità di esercizio della revoca della proposta e del diritto di recesso |
| 2.2. Conclusione, decorrenza e durata del contratto | 2.8. Regime fiscale applicabile al contratto |
| 2.3. Premio | 2.9. Legislazione applicabile al contratto |
| 2.4. Riscatto | 2.10. Reclami |
| 2.5. Rivalutazione delle prestazioni | |
| 2.6. Modalità di scioglimento del contratto | |
-

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

- 3.1. Informazioni relative alla Società
3.2. Informazioni relative al contratto
-

4. INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

- 4.1. Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi
4.2. Modalità d'uso dei dati
-

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLO SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Prestazioni

Disciplina del contratto

Terminologia

CONDIZIONI GENERALI

- | | |
|--|--|
| Art. 1 - Obblighi della Società | Art. 8 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione |
| Art. 2 - Revoca della proposta e diritto di recesso dal contratto | Art. 9 - Beneficiari |
| Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (Incontestabilità) | Art. 10 - Riscatto |
| Art. 4 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione | Art. 11 - Prestiti |
| Art. 5 - Rischio di morte | Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo |
| Art. 6 - Pagamento del premio | Art. 13 - Pagamenti della Società |
| Art. 7 - Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione | Art. 14 - Tasse e imposte |
| | Art. 15 - Foro competente |
-

CONDIZIONI SPECIALI

- | | |
|---|------------------------|
| Art. 1 - Unità di misura | Art. 6 - Riduzione |
| Art. 2 - Pagamento dei premi | Art. 7 - Riscatto |
| Art. 3 - Pagamenti della Società | Art. 8 - Riattivazione |
| Art. 4 - Rivalutazione annuale del capitale e del premio | |
| Art. 5 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento | |
-

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VALORE VALUTA USD

TARIFFA R9c USD 04

Assicurazione di capitale differito espressa in Dollari USA a premio annuo, con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale e del premio

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente¹ tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche dell'assicurazione di capitale differito espressa in Dollari USA a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale e del premio, che fa parte della più generale categoria delle assicurazioni sulla vita a prestazioni rivalutabili.

Dal momento che il Contraente può scegliere tra diverse forme e tipologie di assicurazioni sulla vita a prestazioni rivalutabili, si raccomanda allo stesso di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto prima di sottoscrivere la proposta².

Nel segnalare che la presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - si rende noto che le informazioni in essa contenute, al pari di quelle che potranno essere fornite in corso di contratto, sono regolate da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP stesso.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

1.1. Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito "Società" - è:

Rb Vita S.p.A.

con sede legale ed uffici di direzione in Milano (Italia), Corso Italia 23, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 1° agosto 1979.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

2.1. Definizione delle prestazioni

Prestazioni

L'assicurazione di capitale differito espressa in Dollari USA a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale e del premio (Tariffa R9c USD 04) impegna la Società a corrispondere ai Beneficiari³ designati dal Contraente una prestazione sotto forma di capitale, da erogarsi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato⁴ al termine del differimento⁵.

L'ammontare della prestazione è dato dal capitale assicurato iniziale⁶ che viene annualmente rivalutato fino al termine del differimento.

In caso di decesso dell'Assicurato prima del termine del differimento, la Società si impegna ad erogare una prestazione - definita "controassicurazione" - il cui ammontare è pari alla somma dei premi netti⁷ versati e rivalutati in base a quanto disposto dalle Condizioni Contrattuali.

Le prestazioni della Società sono garantite a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento del premio pattuito, che costituisce il corrispettivo della garanzia assicurativa.

Le prestazioni della Società ed il premio sono espressi in dollari nordamericani (USD), ma sono corrisposti, rispettivamente dalla Società e dal Contraente, in euro.

2.2. Conclusione, decorrenza e durata del contratto

Conclusione

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - e pagato il premio pattuito, il contratto si intende concluso al settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

¹ Per Contraente si intende il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

² Per proposta si intende il documento cartaceo contenente la richiesta del Contraente di voler stipulare il contratto di assicurazione con la Società.

³ Per Beneficiari si intendono i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate.

⁴ Per Assicurato si intende il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto.

⁵ Per differimento si intende il periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e la data - scelta dal Contraente - in cui avviene la corresponsione del capitale assicurato.

⁶ L'importo del capitale assicurato iniziale viene indicato in polizza ed è determinato sulla base dell'età dell'Assicurato, nonché dell'ammontare del premio e della durata del differimento prescelti.

⁷ Per premio netto si intende il premio al netto degli accessori.

Decorrenza	A condizione che sia stato pagato il premio pattuito, la garanzia assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza ⁸ quale data di decorrenza. Tale data viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo incasso del premio da parte della Società.
Durata	Nell'ambito delle assicurazioni di capitale differito, per durata del contratto (o differimento) si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del termine del differimento in cui avviene la corresponsione del capitale assicurato. La scelta della durata del differimento da parte del Contraente va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti in termini di prestazioni assicurate e compatibilmente con l'età dell'Assicurato. La durata del differimento può essere fissata tra un minimo di 5 o 10 anni, a seconda dell'età dell'Assicurato, ed un massimo di 25 anni.
2.3. Premio	
	L'entità del premio, che viene scelta dal Contraente in relazione alle proprie esigenze in termini di prestazioni assicurate, dipende da una serie di elementi: il capitale assicurato, la durata del differimento e l'età dell'Assicurato.
Modalità e durata di versamento del premio	Il premio annuo, espresso in dollari nordamericani, deve essere versato dal Contraente alla Società, in euro, in via anticipata, alle scadenze pattuite, per tutta la durata del differimento e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato. Il valore in euro del premio viene determinato dalla Società convertendo il premio espresso in dollari nordamericani al tasso di cambio indicato dalle Condizioni Contrattuali. Il premio si rivaluta annualmente nella stessa misura del capitale assicurato. È nelle facoltà del Contraente di rinunciare - in via definitiva - alla rivalutazione del premio a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto, con conseguente rivalutazione inferiore delle prestazioni assicurate sulla base di quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: a) assegno bancario o circolare non trasferibile; b) bonifico bancario; c) bollettino postale.
Frazionamento	Può essere stabilito, a scelta del Contraente, che il premio annuo venga versato in forma frazionata secondo una determinata rateazione (quadrimestrale o semestrale). La rateazione del premio comporta la corresponsione da parte del Contraente di un interesse di frazionamento.
Mancato versamento del premio: risoluzione e riduzione	Se il premio (o anche solo una rata di premio), non viene versato entro i 30 giorni successivi a ciascuna scadenza, il contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società. Peraltro, qualora siano state versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore con prestazioni inferiori, pari al valore di riduzione, determinabile in base a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.
Ripresa del versamento del premio: riattivazione	Il contratto può essere riattivato ⁹ nel termine di un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, mediante il versamento degli importi arretrati, aumentati degli interessi previsti dalle Condizioni Contrattuali.
2.4. Riscatto	
	Qualora siano state versate almeno tre annualità di premio, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, determinabile in base a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali. Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a: Rb Vita S.p.A. Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) che si impegna a fornirle entro dieci giorni dalla richiesta.
2.5. Rivalutazione delle prestazioni	
Gestione speciale	A fronte degli impegni assunti con le assicurazioni sulla vita a prestazioni rivalutabili espresse in dollari nordamericani, la Società ha istituito per la copertura delle riserve matematiche ¹⁰ di tali contratti una gestione speciale in valuta separata dalle altre attività della Società e denominata VALORE VALUTA USD.

⁸ Per polizza si intende il documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

⁹ Vale a dire ripristinato nei valori delle prestazioni che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata la sospensione del versamento del premio.

¹⁰ Per riserve matematiche si intendono gli importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti.

Tale gestione speciale è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Rivalutazione delle prestazioni

Le prestazioni relative alle assicurazioni di capitale differito a premio annuo espresse in dollari nordamericani vengono rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto in base ad un tasso definito "misura di rivalutazione".

La misura di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV per l'aliquota di partecipazione dell'80%. In ogni caso detta misura di rivalutazione non può risultare superiore al rendimento della gestione speciale VITARIV diminuito di 1,5%, né inferiore a 0%.

Consolidamento

Le rivalutazioni annuali delle prestazioni assicurate restano acquisite in via definitiva.

Ipotesi di rivalutazione

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate, annualmente rivalutate, e dei valori di riscatto sono esposti nel "Progetto Esemplificativo" riportato al termine del presente documento.

I valori indicati sono stati ottenuti ipotizzando - a mero titolo esemplificativo - un rendimento annuo attribuito del 3% annuo costante.

Il rendimento del 3% è stato determinato, come prescritto dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), applicando ad una ipotesi di rendimento della gestione speciale VALORE VALUTA USD pari al 4,5% l'aliquota di partecipazione dell'80% con un minimo trattenuto dalla Società pari a 1,5%. Nel Progetto Esemplificativo sono riportati inoltre i rendimenti effettivamente realizzati dalla gestione speciale VALORE VALUTA USD negli ultimi anni unitamente a quelli attribuiti ai contratti (applicando la suddetta aliquota di partecipazione).

I suddetti rendimenti sono messi a confronto con i tassi medi di rendimento lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con i tassi d'inflazione registratisi in Italia negli stessi anni.

2.6. Modalità di scioglimento del contratto

Il contratto si scioglie:

- al raggiungimento del termine del differimento, oppure
- al verificarsi del decesso dell'Assicurato prima del termine del differimento, oppure
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del contratto e di liquidazione del valore di riscatto, oppure
- qualora non sussistano le condizioni per il riscatto o la riduzione, trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, senza che vi sia stata riattivazione.

Pagamenti della Società

La Società liquiderà la prestazione assicurata, in euro, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista dalle Condizioni Contrattuali.

Il valore in euro della prestazione viene determinato dalla Società convertendo la prestazione espressa in dollari nordamericani al tasso di cambio indicato dalle Condizioni Contrattuali.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

2.7. Modalità di esercizio della revoca della proposta e del diritto di recesso

Revocabilità della proposta

Fino al momento della conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione integrale delle somme eventualmente già anticipate alla Società.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Rb Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta (numero di proposta e nome e cognome del Contraente).

Diritto di recesso dal contratto

Dopo la conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di 30 giorni.

Per l'esercizio del recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Rb Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di polizza e nome e cognome del Contraente).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.
La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 25 euro.

2.8. Regime fiscale applicabile al contratto

Imposta sui premi

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Diversamente i premi pagati per le assicurazioni complementari aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona - eventualmente abbinate alle assicurazioni sulla vita - sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di 1.291,14 euro.

In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo delle assicurazioni sulla vita di "puro rischio" risulta inferiore ai premi pagati.

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato, di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, e sempre che il Beneficiario sia una persona fisica, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate alla scadenza contrattuale, al termine del differimento o per riscatto sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza deve essere rettificata mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso fra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale;
- se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto in rendita, di un'imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5% della differenza tra il valor capitale della rendita stessa e i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza deve essere rettificata mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso fra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale.

In caso di esonero dal pagamento dei premi per invalidità permanente, le somme liquidate alla scadenza contrattuale, al termine del differimento o per riscatto, così come il valor capitale della rendita prima della conversione, sono soggette ad imposizione fiscale limitatamente alla quota parte di capitale corrispondente ai premi pagati prima dell'esonero dal pagamento degli stessi.

2.9. Legislazione applicabile al contratto

A tutti i contratti di assicurazione sulla vita, stipulati dalla Società e redatti in lingua italiana, si applica la legge italiana.

2.10. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Rb Vita S.p.A. - Servizio Clienti

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

N. verde 800 686868

N. fax 02 7216.5028 - 02 7216.9145

Indirizzo di e-mail: info@rasnet.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi anche a:

ISVAP

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 Roma (Italia),

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

3.1. Informazioni relative alla Società

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.1..

3.2. Informazioni relative al contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui ai precedenti punti da 2.1. a 2.6., a seguito di modifiche nella normativa applicabile al contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

Ad ogni ricorrenza annuale la Società si impegna a comunicare al Contraente il valore delle prestazioni assicurate in base alle rivalutazioni intervenute fino a tale data.

4. INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, la Società informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.

4.1. Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi¹¹

I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Rb Vita S.p.A., da società del gruppo RAS e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione; anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso – contenuto nella proposta – per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri.

¹¹ Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, co. 1 lett. d del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori; coassicuratori; riassicuratori; consorzi ed associazioni del settore; broker assicurativi; banche; SIM; Società di Gestione del Risparmio.

Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800-686868.

Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi e prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.

4.2. Modalità d'uso dei dati

I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero, e ad altre aziende del suo stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, la Società utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo RAS o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800-686868 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.

La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi.

I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse; il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano, numero verde 800-686868, fax 02.7216.5028 o 02.7216.9145, indirizzo di e-mail privacy@rasnet.it (il cui responsabile pro tempore è anche il responsabile del trattamento).

* * * * *

La presente Nota Informativa ha solo valore e scopo informativo e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione di capitale differito a premio annuo espresso in valuta USD con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale e del premio.

Rb Vita

Milano, maggio 2004

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLO SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Il presente Progetto Esemplificativo, che costituisce parte integrante della Nota Informativa, è stato predisposto allo scopo di illustrare in forma chiara e puntuale le caratteristiche dell'assicurazione prescelta, con particolare riguardo allo sviluppo dei premi e delle prestazioni assicurate nel corso del tempo.

Il Progetto è stato predisposto in forma generica (con riferimento ad una predefinita combinazione di premio, durata del differimento ed età dell'Assicurato).

A richiesta del Contraente, il Progetto Esemplificativo può essere predisposto anche in forma personalizzata (con i dati personali dell'Assicurato e le relative scelte in termini di premio e durata del differimento).

Il Contraente può inoltre chiedere al proprio intermediario assicurativo di fiducia di conoscere l'ammontare del caricamento, vale a dire di quella parte del premio che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisizione, di incasso e di amministrazione.

In ogni caso si segnala che:

- il Progetto Esemplificativo riporta sviluppi meramente previsionali;
- i valori indicati sono da ritenersi puramente orientativi e scaturiscono da una ipotesi di rendimento delle gestioni speciali in valuta prescritta dall'ISVAP, senza alcuna certezza in ordine all'effettivo realizzarsi nel corso del tempo della ipotesi adottata;
- tutti i valori indicati non tengono conto degli effetti inflattivi che dovessero verificarsi nel corso del tempo e non corrispondono dunque ai valori reali (cioè al netto del tasso di inflazione) ottenibili al momento della corresponsione delle prestazioni.

Si segnala inoltre che i valori delle prestazioni assicurate, indicati nel seguito del progetto, sono da considerare al lordo delle imposte previste dalla riforma fiscale operante dal 1 gennaio 2001. Per maggiori dettagli al riguardo si rinvia al punto 2.8. della Nota Informativa.

* * * * *

Lo sviluppo dei premi e delle prestazioni assicurate, nonché dei valori di riduzione e di riscatto, è stato calcolato in base alla seguente ipotesi:

Tasso di rendimento annuo della gestione speciale VALORE VALUTA USD ¹² :	4,50%
Aliquota di partecipazione:	80%
Tasso di rendimento annuo attribuito:	3,60%
Misura annua di rivalutazione:	3%

Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento dell'assicurazione prescelta, si riproducono:

- a) i rendimenti attribuiti dalla Società alle assicurazioni sulla vita a prestazioni rivalutabili collegate alle gestioni speciali in dollari nordamericani nel corso degli ultimi anni, applicando una aliquota di partecipazione del 80% ed il meccanismo di rivalutazione stabilito per R9c USD 04¹³, raffrontati con i tassi medi di rendimento lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con i tassi di inflazione registrati in Italia negli stessi anni:

Anno	Tassi medi di rendimento lordo di Titoli di Stato ed obbligazioni	Inflazione	Rendimento realizzato dalla gestione speciale VALORE VALUTA USD	Rendimento attribuito da VALORE VALUTA USD
1999	4,50%	1,6%	6,20%	4,70%
2000	5,57%	2,6%	5,70%	4,20%
2001	4,93%	2,7%	6,77%	5,27%
2002	4,67%	2,5%	5,85%	4,35%
2003	3,73%	2,5%	6,05%	4,55%

¹² Compreso l'effetto cambio in euro.

¹³ I valori indicati tengono conto del fatto che la misura annua di rivalutazione non può risultare superiore al rendimento realizzato dalla gestione speciale VALORE VALUTA USD diminuito di 1,5 punti.

b) le variazioni percentuali delle quotazioni in euro del dollaro nordamericano:

ANNO	VARIAZIONE ANNUA
1998	1,9%
1999	4,6%
2000	15,4%
2001	3,1%
2002	-5,30%
MEDIA	3,94%

N.B.: per gli anni 1999 e 2000 la variazione è stata espressa considerando il rapporto di cambio euro/dollaro nordamericano

c) il rendimento percentuale dei titoli a lungo termine espressi in dollari nordamericani:

ANNO	TASSO DI RENDIMENTO
1998	5,26%
1999	5,64%
2000	6,03%
2001	5,02%
2002	4,61%
MEDIA	5,31%

d) l'effetto combinato del cambio monetario e del rendimento dei titoli:

ANNO	EFFETTO COMBINATO
1998	7,29%
1999	10,52%
2000	22,33%
2001	8,28%
2002	-0,93%
MEDIA	9,50%

Nella successiva tabella vengono riportati, anno per anno, i premi annui che il Contraente si impegna a versare alla Società. Detti premi, sono messi a confronto, anno per anno, con i valori delle prestazioni assicurate.

Vengono inoltre messi a confronto, sempre anno per anno, il cumulo dei premi versati con i valori di riscatto e quelli di riduzione ottenibili in caso di sospensione del pagamento dei premi.

Per quanto concerne le rivalutazioni annuali delle prestazioni, nonché i valori di riscatto e di riduzione, si segnala che, grazie al meccanismo del consolidamento, i valori effettivamente raggiunti ogni anno vengono acquisiti in via definitiva.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che le operazioni di riscatto e riduzione, rappresentando una variazione rispetto agli impegni presi dal Contraente all'atto della conclusione del contratto, comportano la corresponsione da parte della Società di prestazioni inferiori rispetto a quelle assicurate.

A questo proposito si sottolinea che l'integrale recupero dei premi versati potrà avvenire solo dopo un certo numero di anni, variabile a seconda delle scelte operate dal Contraente in termini di ammontare del premio e durata del differimento.

Si segnala infine che tutti i valori riportati nelle tabelle sono espressi in euro.

tariffa: R9c USD 04
 Assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile in dollari nordamericani

premio annuo (iniziale): 1.500 euro

durata differimento: 15 anni

età Assicurato: 45 anni

periodicità di versamento: annuale

Anno	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale in caso di decesso	Prestazioni in caso di sospensione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto	Valore di riduzione	
					a fine anno	al termine
1	1.500	1.500	1.592	-	-	-
2	1.545	3.045	3.280	-	-	-
3	1.591	4.636	5.068	2.969	3.059	4.362
4	1.639	6.275	6.961	4.200	4.317	5.976
5	1.688	7.964	8.962	5.994	6.145	8.258
6	1.739	9.703	11.077	7.575	7.747	10.108
7	1.791	11.494	13.310	9.308	9.496	12.029
8	1.845	13.339	15.668	11.204	11.401	14.022
9	1.900	15.239	18.156	13.275	13.476	16.091
10	1.957	17.196	20.778	15.535	15.731	18.236
11	2.016	19.212	23.542	17.998	18.179	20.461
12	2.076	21.288	26.452	20.680	20.835	22.767
13	2.139	23.427	29.516	23.596	23.714	25.158
14	2.203	25.629	32.740	26.763	26.830	27.635
15	2.269	27.898	36.131	30.201	30.201	30.201

i valori riportati in tabella sono espressi in euro

In base alle ipotesi di sviluppo di cui alla tabella precedente, le prestazioni assicurate (al lordo degli oneri fiscali) risultano al termine del differimento pari a:

capitale assicurato
 al termine del differimento: 30.201 euro

Si rammenta che tutti i valori riportati sono da ritenersi puramente orientativi, potendo risultare a posteriori difforni rispetto alle prestazioni effettivamente maturate.

In ogni caso si segnala che, indipendentemente dagli effettivi risultati ottenibili in termini di rendimento della gestione speciale in dollari nordamericani, la Società si impegna a corrispondere una prestazione pari al seguente capitale minimo garantito:

capitale minimo garantito al termine del differimento: 19.385 euro

TARIFFA R9c USD 04

Assicurazione di capitale differito espressa in Dollari USA a premio annuo, con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale e del premio

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Prestazioni

In base alle Condizioni Generali e Speciali del presente contratto, la Società si impegna a corrispondere il capitale assicurato al termine del differimento, sempreché l'Assicurato sia allora in vita. Il capitale assicurato ed il premio - i cui importi iniziali espressi in valuta estera sono indicati in polizza - si rivaluteranno annualmente nella misura e con le modalità stabilite dalla Clausola di Rivalutazione.

Il premio annuo dovrà essere corrisposto - insieme agli accessori - nella rateazione indicata

in polizza, per tutto il periodo di differimento. Nel caso in cui, entro il termine di tale periodo, si verifichi il decesso dell'Assicurato, le rate di premio ancora dovute non dovranno più essere corrisposte e la Società liquiderà un capitale commisurato al cumulo dei premi netti rivalutati, secondo quanto disposto dalle Condizioni Speciali.

I premi e le prestazioni della tariffa, espressi in Dollari USA, sono convertiti e corrisposti in euro.

Disciplina del contratto

Il contratto disciplinato dalle:

- Condizioni Generali di assicurazione sulla vita;
- Condizioni Speciali relative alla forma pre-

scelta di assicurazione sulla vita;

- norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

Terminologia

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

- Società: l'Impresa assicuratrice.
- Contraente: chi stipula il contratto con la Società.
- Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- Beneficiari: coloro ai quali spettano le som-

me assicurate.

- premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
- riserva matematica: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

Art. 2 - Revoca della proposta e diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Rb Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Rb Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Società si riserva il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 25 euro.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (Incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato

comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, dei capitali assicurati.

Art. 4 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione.

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - e pagato il premio pattuito, il contratto si intende concluso al settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

L'assicurazione entra in vigore, a condizioni che il premio pattuito sia stato regolarmente pagato alla Società, alle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di scadenza. Tale data viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo incasso del premio da parte della Società.

Art. 5 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Art. 6 - Pagamento del premio

Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta e per tutta la durata prevista ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale o quadrimestrale. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento del premio, gravato da interessi di frazionamento, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale o quadrimestrale della data di decorrenza.

I premi potranno essere pagati, fra le altre, con le seguenti modalità :

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- bollettino postale ;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

Art. 7 - Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società.

Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 8 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.

Art. 9 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Art. 10 - Riscatto

Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre an-

nualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data di ricevimento, da parte della Società, della dichiarazione.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita ed in caso di sopravvivenza, non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei premi.

Art. 11- Prestiti

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 13 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa o all'Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i documenti di seguito indicati.

Per i pagamenti delle prestazioni assicurate al termine del differimento e per ogni altra forma di pagamento in caso di vita dell'Assicurato:

- fotocopia di un valido documento di identità del/i percipiente/i;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- in caso di erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.

Per i pagamenti in caso di decesso dell'Assicurato:

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi all'Autorità comunale, Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne

inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 10.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Peraltro, in presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, la Società si riserva di richiedere ulteriori documenti in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato quale ad esempio:

- in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accaduto, e - appena possibile - copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti.

Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti e gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia interessata, se anteriore). Qualora l'acquisizione della documentazione necessaria avvenga prima del termine del differimento, la liquidazione dell'importo dovuto sarà effettuata entro 30 giorni da tale data. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui è maturato il diritto alla prestazione, ovvero dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa, se posteriore.

Art. 14 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 15 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - Unità di misura

Le prestazioni dovute dalla Società ed i premi dovuti dal Contraente sono espressi in dollari USA, mentre il loro controvalore sarà corrisposto in euro sulla base del saggio di cambio euro/Dollari USA rilevato alle date di riferimento indicate in polizza.

Qualora la data di riferimento cada in un giorno in cui, ai sensi delle norme vigenti, e salvo quanto stabilito dal successivo comma del presente articolo, risultasse sospesa la rilevazione del saggio di cambio euro/Dollari USA, verrà utilizzato l'ultimo saggio di cambio precedentemente rilevato.

Nel caso in cui ai sensi di qualsiasi altra norma giuridica o disposizione amministrativa ora vigente o di futura emanazione nel corso del presente contratto, venissero in qualsiasi momento emanati provvedimenti amministrativi o disposizioni normative aventi l'effetto di inibire direttamente o indirettamente alla Società, anche temporaneamente, la convertibilità in Dollari USA, o di inibire alla Società, anche temporaneamente, la negoziazione a titolo oneroso di valori mobiliari denominati in Dollari USA, la presente polizza rimarrà in vigore alle condizioni e con le modalità che dietro concerto con la Società saranno stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private.

Le nuove condizioni di polizza verranno comunicate al Contraente a mezzo raccomandata postale: dal momento di entrata in vigore del provvedimento inibitorio e sino alla data di approvazione delle nuove condizioni di polizza, i termini di scadenza relativi alle operazioni di pagamento dei premi e di pagamento delle prestazioni dovute dalla Società rimarranno sospesi.

Art. 2 - Pagamento dei premi

I premi annuali (o rate di premio annuale) indicati in polizza verranno convertiti in euro al saggio di cambio della prima quotazione del Dollaro USA del mese precedente quello di ciascuna scadenza.

Il primo premio annuo (o la prima rata del premio annuo) verrà convertito in euro al saggio di cambio dell'ultima quotazione del Dollaro USA che precede la data di effetto del contratto, ovvero al saggio di cambio rilevato all'ultimo giorno precedente quello del pagamento, quando venga effettuato il versamento in conto premi all'atto della sottoscrizione della polizza.

Art. 3 - Pagamenti della Società

Il capitale maturato al termine del differimento o quello spettante in caso di premorienza o il valore di riscatto - espressi in Dollari USA - verranno liquidati in euro al saggio di cambio del Dollaro USA rilevato rispettivamente al termine del differimento o il giorno del decesso o di ricevimento da parte della Società della richiesta di riscatto.

Art. 4 - Rivalutazione annuale del capitale e del premio

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato ed il premio annuo verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche al termine del differimento.

Art. 5 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio annuo netto iniziale maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

Art. 6 - Riduzione

In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a 5 anni, od almeno due annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a 5 anni l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte.

Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento, si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti, e scontando il risultato così ottenuto per il tempo che intercorre tra la data di sospensione del pagamento dei premi e il termine del differimento. Il tasso annuo di interesse ai fini dello sconto è del 2% qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, e del 2,75% qualora il numero dei premi annui corrisposti sia inferiore a cinque.

In caso di morte dell'Assicurato entro il termine del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Art. 7 - Riscatto

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando al tasso annuo di interesse dello 0,25% per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto ed il termine del differimento, l'ammontare del capitale ridotto quale risulta alla data di richiesta del riscatto in base alle condizioni del precedente articolo 3, con riferimento alla data di scadenza della prima rata di premio successiva all'ultima corrisposta.

Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data del riscatto, mentre la differenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della Clausola di Rivalutazione.

Art. 8 - Riattivazione

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione, risolta o

ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende la misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La somma dovuta, espressa in Dollari USA, verrà convertita in euro sulla base dell'ultima quotazione che precede la data di riattivazione.

La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà attività corrispondenti almeno alle relative riserve matematiche nella forma speciale prevista dal Regolamento "VALORE VALUTA USD" più avanti riportato.

A - Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto.

Tale misura si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del Regolamento per l'aliquota di partecipazione dell'80%, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento attribuito di cui sopra diminuito di 1,5 punti.

In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto non può essere inferiore a 0%.

L'ultima rivalutazione sarà riconosciuta al termine del differimento.

B - Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31/12 che precede l'anniversario suddetto. Da tale anniversario il capitale assicurato ed il capitale liquidabile in caso di morte durante il differimento vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

C - Rivalutazione del premio

A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all'anniversario di cui al precedente punto B, determinato in base all'età dell'Assicurato e alla durata del differimento fissate alla decorrenza del contratto, viene aumentato nella stessa misura di rivalutazione del capitale di cui al punto A.

D - Rinuncia alla rivalutazione del premio

Il Contraente ha la facoltà di rinunciare - in via definitiva - alla rivalutazione del premio a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto. La rinuncia ha effetto dall'anniversario della data di decorrenza della polizza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della rinuncia stessa, a condizione che quest'ultima pervenga con un preavviso di almeno 3 mesi.

Ai fini della rinuncia alla rivalutazione del premio si fa riferimento al "capitale iniziale riproporzionato", intendendosi per tale il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede la data di effetto della rinuncia ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione.

Qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinunciare alla rivalutazione del premio, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:

- a) un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come sopra definito per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto A, e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza e il numero degli anni di durata del pagamento dei premi;
 - b) un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come già definito, per la misura di rivalutazione di cui al punto A.
-

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VALORE VALUTA USD

- 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e distinta da quella delle altre attività della Società, rappresentata da attività denominate in Dollari USA, che viene contraddistinta con il nome di "GESTIONE SPECIALE PER LE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI IN DOLLARI USA" ed indicata nel seguito con la sigla "VALORE VALUTA USD".
 - 2 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento del VALORE VALUTA USD.
Le riserve matematiche del VALORE VALUTA USD saranno investite nelle seguenti categorie di attività denominate in Dollari USA:
 - 1) categorie di attività individuate dall'art. 32, primo comma lett. b), c), e), i), l), m) ed o) della legge 22 ottobre 1986 n. 742, nei limiti quantitativamente stabiliti dal D.M. 6/9/88 ed eventuali successive modificazioni;
 - 2) obbligazioni quotate presso Borse Valori ufficiali estere, emesse da società aventi sede legale in paesi aderenti all'OCSE che siano quotate da almeno tre anni nella Borsa Valori ufficiale del paese della sede legale nella quota massima pari al 30%;
 - 3) azioni emesse da società aventi sede legale in paesi aderenti all'OCSE e quotate da almeno tre anni dalla Borsa Valori ufficiale del paese della sede legale nella quota massima pari al 20%;
 - 4) titoli obbligazionari emessi o garantiti da organismi governativi di paesi aderenti all'OCSE nella quota massima pari al 50%;
 - 5) titoli obbligazionari quotati emessi da amministrazioni locali di paesi aderenti all'OCSE nella quota massima pari al 10%;
 - 6) depositi in numerario ed in conto corrente bancario nella quota massima del 30%.La gestione del VALORE VALUTA USD è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
 - 3 - La gestione del VALORE VALUTA USD è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza del VALORE VALUTA USD al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione, delle attività attribuite al VALORE VALUTA USD, il rendimento annuo dello stesso, quale descritto al seguente punto 4, e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
 - 4 - Il rendimento annuo VALORE VALUTA USD, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario VALORE VALUTA USD di competenza di quell'esercizio, al valore medio VALORE VALUTA USD stesso. Per risultato finanziario VALORE VALUTA USD si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza del VALORE VALUTA USD al lordo delle ritenute d'acconto ed al netto delle ritenute fiscali subite all'estero, nonché al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel VALORE VALUTA USD e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel VALORE VALUTA USD per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del VALORE VALUTA USD si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del VALORE VALUTA USD. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel VALORE VALUTA USD. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del VALORE VALUTA USD l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal primo ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
 - 5 - La Società si riserva di apportare al punto 4, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
-

Rb Vita S.p.A.

Fondata nel 1975

Capitale Sociale interamente versato € 114.400.000,00

Sede Sociale e Direzione Generale:

Corso Italia 23, 20122 Milano

Telefono 02.72.16.1 - Telefax 02.72.16.53.04

Registro imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA

n. 02914890153 - REA di Milano n. 907713

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto

Ministero 01.08.1979

Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio

del Gruppo Ras